

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO



Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Approvato con delibera di C.C. n. 18 del 23/03/2021

Modificato con delibera di C.C. n. 81 del 20/12/2022 e n. 27 del 30/05/2023

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni.....

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 - Divieti

Articolo 6 - Dimensioni e ubicazione dei cartelli e dei altri mezzi pubblicitari

Articolo 7 - Caratteristiche di cartelli pubblicitari.....

Articolo 8 - Pubblicità nei centri storici cittadini.....

Articolo 9 - Pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico

Articolo 10 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.....

Articolo 11 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

Articolo 12 - Colore di fondo dei segnali di indicazione in genere.....

Articolo 13 - Targhette di identificazione

Articolo 14 - Targhe pubblicitarie.....

Articolo 15 - Quantità dei mezzi pubblicitari

Articolo 16 - Piano generale degli impianti

Articolo 17 - Installazione dei segnali industriali e commerciali di direzione.....

Articolo 18 - Caratteristiche e modalità d'installazione dei segnali industriali

Articolo 19 - Pubblicità fonica

Articolo 20 - Pubblicità tramite volantinaggio.....

Articolo 21 - Pubblicità provvisoria

Articolo 22 - Autorizzazioni

Articolo 23 - Obblighi per il titolare dell'autorizzazione.....

Articolo 24 - Vigilanza

Articolo 25 - Anticipata rimozione

Articolo 26 - Ripristino dello stato dei luoghi.....

Articolo 27 - Pubblicità in violazione di legge e regolamenti.....

Articolo 28 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 29 - Spazi privati per le affissioni

Articolo 30 - Decadenza

Articolo 31 - Presupposto del canone

Articolo 32 - Soggetto passivo.....

Articolo 33 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 34 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....

Articolo 35 - Dichiarazione.....

Articolo 36 - Pagamento del canone.....

Articolo 37 - Rimborsi e compensazione.....

Articolo 38 - Accertamento

Articolo 39 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....

Articolo 40 - Mezzi pubblicitari vari

Articolo 41 - Riduzioni

Articolo 42 - Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 43 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 44 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 45 - Impianti privati per affissioni dirette	
Articolo 46 - Richiesta del servizio	
Articolo 47 - Modalità delle pubbliche affissioni	
Articolo 48 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	
Articolo 49 - Materiale pubblicitario abusivo	
Articolo 50 - Riduzione del canone	
Articolo 51 - Esenzione dal canone.....	
Articolo 52 - Pagamento del canone.....	
Articolo 53 - Norme di rinvio	
CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
Articolo 54 - Disposizioni generali	
Articolo 55 - Funzionario Responsabile	
Articolo 56 - Tipologie di occupazioni	
Articolo 57 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone	
Articolo 58 - Passi carrabili ed accesso ai fondi	
Articolo 59 - Occupazione temporanea soggetta al pagamento del canone	
Articolo 60 - Occupazioni temporanee realizzate con cavalletti pubblicitari	
Articolo 61 - Condizione per l'occupazione temporanea.....	
Articolo 62 - Occupazioni con tende – tendoni.....	
Articolo 63 - Occupazioni con ombrelloni – sedie – tavolini e banchetti	
Articolo 64 - Occupazioni con fioriere – pannelli paraventi – pedane o simili	
Articolo 65 - Occupazioni abusive	
Articolo 66 - Domanda di occupazione	
Articolo 67 - Procedimento rilascio della concessione – deposito cauzionale	
Articolo 68 - Durata dell'occupazione	
Articolo 69 - Occupazioni d'urgenza.....	
Articolo 70 - Occupazioni annuali	
Articolo 71 - Cartelli e contrassegni	
Articolo 72 - Obblighi del concessionario.....	
Articolo 73 - Titolarità della concessione o autorizzazione	
Articolo 74 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 75 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 76 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 77 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
Articolo 78 - Classificazione delle strade.....	
Articolo 79 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	
Articolo 80 - Modalità di applicazione del canone	
Articolo 81 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di tele comunicazione.....	
Articolo 82 - Soggetto passivo.....	
Articolo 83 - Agevolazioni	
Articolo 84 - Esenzioni	
Articolo 85 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	
Articolo 86 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	
Articolo 87 - Accertamento e riscossione coattiva	
Articolo 88 - Rimborsi	
Articolo 89 - Sanzioni - Indennità	
Articolo 90 - Autotutela	

CAPO V - CANONE MERCATALE	
Articolo 91 - Disposizioni generali	
Articolo 92 - Funzionario Responsabile	
Articolo 93 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	
Articolo 94 - Classificazione delle strade.....	
Articolo 95 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	
Articolo 96 - Occupazioni abusive	
Articolo 97 - Soggetto passivo.....	
Articolo 98 - Agevolazioni	
Articolo 99 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	
Articolo 100 - Accertamento e riscossione coattiva	
Articolo 101 - Rimborsi e compensazioni.....	
Articolo 102 - Sanzioni	
CAPO VI – DISPOSIZIONI COMUNI	
Articolo 103 - Disposizioni finali	
Articolo 104 - Entrata in vigore	

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 17/12/2018.
5. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. La giunta Comunale, in caso di gestione diretta, designa un Funzionario Responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone spettano al concessionario comprese le sottoscrizioni delle richieste, degli avvisi, dei relativi provvedimenti e le disposizioni per i rimborsi, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti ed obblighi di ciascun ufficio come indicati da Regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione ed autorizzazione.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1 Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi:

2. E' da considerarsi insegna d'esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta.

E' da ritenersi insegna d'esercizio anche la scritta avente i caratteri di cui al comma precedente, completata con simboli e marchi di altre ditte estranee, purché attinenti l'attività svolta nel luogo ove è installata.

Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è preferibile servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

Le insegne di esercizio possono essere classificate a seconda della tipologia come:

- a) insegna frontale: si definisce di tipo frontale l'insegna d'esercizio posta in aderenza alla parete su cui viene installata;
- b) insegna a bandiera: si definisce a bandiera, l'insegna d'esercizio posta perpendicolarmente alla parete su cui viene installata;
- c) insegna a totem: si definisce totem l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto tridimensionale multifacciale, realizzato in materiale rigido, con struttura di sostegno indipendente, vincolata al suolo di pertinenza della sede dell'attività;
- d) insegna sul tetto: si definisce come tale l'insegna posizionata su struttura autoportante in parte o completamente al di fuori dell'ingombro dell'edificio posta sul tetto della sede dell'esercizio quando il fabbricato ospita esclusivamente l'esercizio.

3. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli o marchi, realizzata su manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede in cui si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, entro un raggio di Km. 5.

4. Si definisce cartello quel manufatto mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

5. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

La collocazione di manifesti è consentita unicamente negli appositi spazi a ciò destinati dall'amministrazione comunale.

6. I mezzi pubblicitari denominati schemi a supporto flessibile che riproducono immagini di grande formato sono assimilati a "manifesti pittorici". Tali mezzi pubblicitari trovano collocazione su ponteggi o impalcature necessarie per l'allestimento di cantieri per la realizzazione di costruzioni, ristrutturazioni e manutenzione di edifici.

7. Si considera striscione, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali. Può essere luminoso per luce indiretta.

Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.

8. E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

9. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:

- a) Targa di esercizio: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati dell'art. 18 installata nella sede di esercizio dell'attività' o nelle pertinenze accessorie di cui al comma 1, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
- b) Targa pubblicitaria: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; così come disciplinate da successivo art. 18;
- c) bacheca: si intendono vetrinette con frontale apribile o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività' di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;
- d) Tende: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
- e) Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti sia di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse.
- f) Impianto di insegne o targhe coordinate: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, dalla superficie massima di 12 mq.
- g) Vetrofania: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
- h) Impianto di pubblicità o propaganda: si intende qualunque manufatto comunque finalizzato alla pubblicità e/o propaganda di prodotti o attività non rientrante nelle fattispecie sopra disciplinate.

10. Gli Impianti fissi per le affissioni: sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x cm. 100.

11. Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari" indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e stendardi.

12. Potrà essere considerato "impianto innovativo tecnologicamente avanzato" qualunque tipologia di impiantistica diversa da quella previste e descritte nel presente regolamento, avente caratteristiche di costruzione e mantenimento rispettose dell'ambiente ed a basso consumo energetico.

Articolo 5- Divieti

1. Il posizionamento dei cartelli, delle bacheche e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe, è vietato fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:

- lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
- sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
- sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue se all'esterno dei centri abitati e all'interno degli stessi qualora la larghezza della pertinenza sia inferiore ai 4 mt;

- in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - sui cavalcavia e loro rampe;
 - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, se la pendenza è superiore a 45°;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
 - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità ed in ogni caso non deve ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono costituire ostacolo o limitazioni alla circolazione delle persone portatrici di handicap motori.

Articolo 6- Dimensioni e ubicazioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari

1. All'interno dei centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 4 non devono superare la superficie di 6 metri quadrati per facciata se posti su struttura propria e di 18 metri quadrati per facciata per le insegne a parete o per i cartelli posizionati in aree di servizio o di sosta .

Fuori dal centro abitato si applicano i limiti dimensionali di cui all'art. 48 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Dimensione massima delle insegne di esercizio:

- insegna frontale: 20 metri quadrati. E' ammesso un incremento del 10 % della superficie in caso di facciata eccedente i 100 mq.;
- insegna a bandiera: 2,5 metri quadrati;
- insegna a totem: 24 metri quadrati per facciata;
- insegna sul tetto: lunghezza non superiore al 70% della lunghezza della facciata e altezza non superiore al 33% dell'altezza dell'edificio su cui è collocata.

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari FUORI dai centri abitati, salvo per quanto previsto al comma 3, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 3 dal limite della carreggiata;
- b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m. 250 prima dei segnali di pericolo e di prescrizione;
- d) m. 150 dopo i segnali di pericolo e di prescrizione;
- e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- h) m. 250 dalle intersezioni;
- i) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- j) abrogata.

Il posizionamento dei suddetti cartelli ed altri mezzi pubblicitari, salvo per quanto previsto dal comma 3, è vietato:

- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;

- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Le norme di cui alle precedenti lettere, e quella di cui all'art. 9 comma 1, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 , comma 1 del Codice della Strada.

Le distanze di cui alle lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari se installati ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI, salvo per quanto previsto al comma 3, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita l'installazione, devono essere autorizzati ed effettuati nel rispetto delle distanze minime indicate nell'Abaco generale del Piano Generale degli impianti (articolo 9 comma 3) e nella specifica scheda prevista per le singole tipologie di impianti nell' art. 12 del PGI.

3. L'installazione dei "manifesti" così come definiti all'art. 4 è vietata lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, al di fuori degli appositi spazi.

4. L'esposizione di striscioni è ammessa per pubblicità a promozione di manifestazioni spettacoli e relative a qualsiasi evento anche a carattere commerciale quali: inaugurazioni, anniversari, presentazione di nuovi prodotti sul mercato, apertura di nuovi punti vendita. Per gli striscioni le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 1 e 2 si riducono rispettivamente a mt. 100 ed a mt. 25 . Gli striscioni dovranno essere posizionati a distanza minima di mt. 100 da analoghi.

L'esposizione degli striscioni non è ammessa nella zona compresa nel perimetro tra le vie: Largo Alpini, Viale Duca d'Aosta, Viale Cadorna, Via Zappellini, Piazza Colombo, Piazza Manzoni, Via dei Mille, Via Ariosto, Viale Piemonte, Corso Italia; nonché nelle vie S. Pellico e Rimembranze sino all'incrocio con Viale Assisi.

Per quanto riguarda le vie: Duca d'Aosta, Cadorna, Largo Alpini, Corso Italia sono ammessi unicamente striscioni per manifestazioni patrocinate da Comuni, Province, Regioni, Stato.

5. L'installazione degli striscioni deve essere effettuata in modo da garantire tra il bordo inferiore dello stesso ed il piano stradale, un'altezza non inferiore a mt. 5,10.

6. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni viene fissata in mq. 2.100.

Articolo 7- Caratteristiche dei cartelli pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico. Nei centri abitati è vietata l'installazione di qualsiasi cartello mobile posato sul suolo pubblico, con esclusione delle "locandine" delle edicole e delle bacheche destinate all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi aventi superficie pubblicitaria massima di 0,50 mq.

2. I cartelli devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente il rosso, e del loro abbinamento al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica stradale. Devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici; le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni e delle insegne a totem, posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di ml. 1,5 rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

3. Nelle aree di cantiere, è possibile collocare cartelli pubblicitari temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere alle seguenti condizioni:

- l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario;
- la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;
- è vietata l'installazione di "cartelli luminosi" a luce propria;
- è vietata l'installazione di "cartelli a messaggio variabile".

Nelle aree di cantiere edili è altresì consentita la collocazione di pubblicità sui ponteggi per tutto il periodo di esecuzione dei lavori edili.

Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in elevazione in modo da resistere alla spinta del vento e da garantire un elevato grado di sicurezza.

Il messaggio pubblicitario non può essere superiore alla dimensione massima del ponteggio e può essere illuminato soltanto per luce indiretta.

Articolo 8- Pubblicità nei centri storici cittadini

1. All'interno delle zone di interesse storico, culturale ed ambientale e di quelle classificate dalla normativa del PGT come sottozona A1 (Centro Storico di Busto Arsizio) – sottozona A2 (Centro Storico di Sacconago) – sottozona A3 (Centro Storico di Borsano) e sottozona A4 (Ambiti di interesse storico e ambientale) è vietata l'installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario, con la sola esclusione dei seguenti:

- insegne d'esercizio;
- impianti della pubblica affissione;
- impianti pubblicitari temporanei di cui all'art. 7 comma 3, del presente regolamento;
- standardi locandine e striscioni, ma solo se collocati in occasione di manifestazioni promosse dal Comune, ovvero da soggetti terzi con il patrocinio del Comune;
- impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di arredo urbani approvati dal comune;
- targhe professionali;
- bacheche destinate all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi aventi superficie pubblicitaria massima di 0,50 mq.
- mezzi pubblicitari a messaggio variabile, all'interno delle vetrine e delle aree di parcheggio.

2. Le insegne d'esercizio del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi, posti telefonici pubblici, posti di pronto soccorso e farmacie. L'insegna, limitata al simbolo previsto di legge, è autorizzata in un solo esemplare.

3. Le insegne d'esercizio di tipo frontale dovranno essere contenute tra gli stipiti e l'architrave dell'esercizio al quale si riferisce. Nel caso in cui l'insegna frontale non possa essere contenuta tra gli stipiti e l'architrave, può essere installata sopra tali limiti perché sia realizzata a lettere singole, non a cassonetto e montata sopra la linea di intradosso dell'architrave. Qualora la struttura, per documentate ragioni, non permetta neanche tale collocazione, l'insegna potrà essere posta a parete, di fianco all'esercizio e dovrà comunque rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio. E' vietata l'illuminazione ad intermittenza.

Previo parere dell'ufficio di Edilizia Privata, sono vietate le insegne che in considerazione della propria struttura, deturpino palesemente l'aspetto architettonico di edifici di particolare interesse storico artistico.

4. Con riferimento agli impianti fissi della pubblica affissione, è vietata l'utilizzo di impianti di tipo "poster" e tipo "trespolo".

5. Le autorizzazioni del presente articolo sono rilasciate nel rispetto dell'art. 49 del Decreto Legislativo 22.01.2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e del successivo art. 9.

Articolo 9- Pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità, ad eccezione delle insegne di esercizio, sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi. Il soprintendente può autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili.

2. Lungo le strade o in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della sovrintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o del luogo soggetti a tutela.

3. Con apposito atto dell'Ufficio Patrimonio sarà predisposto l'elenco degli edifici di interesse storico di cui al comma 1.

Articolo 10- Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle aree delle stazioni di servizio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.

Dal computo della superficie sono esclusi i mezzi pubblicitari attinenti ai servizi pubblicitari presso la stazione.

2. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3 e deve rispettare la distanza minima di mt. 2 da tutti gli altri cartelli.

Articolo 11- Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. Mezzi Pubblicitari Luminosi: per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno dei centri abitati, non possono avere luce intermittente o che comunque provochi abbagliamento e devono rispettare le prescrizioni di cui alla l. Lombardia n. 17/2000 sull'inquinamento luminoso.

- La Croce Rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
- La Croce Verde luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare farmacie.

Al fine di evitare il generarsi di confusione con la segnaletica, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nei mezzi pubblicitari luminosi posti a meno di mt. 15 dal bordo della carreggiata, laddove distanti a meno di mt. 100 da intersezioni semaforiche.

2. Insegne d'esercizio: fermo restando quanto previsto in materia di limiti dimensionali, le insegne d'esercizio devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- le insegne frontali dovranno essere contenute nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro di cm. 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso. Nel caso in cui tale collocazione non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete, di fianco all'esercizio, dovrà comunque rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio.
- le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali, aggettanti sui marciapiedi, dovranno avere un'altezza minima di mt. 3 sul bordo inferiore; nel caso in cui l'insegna risulti aggettante su strada aperta al traffico veicolare, l'altezza minima dovrà essere di mt. 5 sempre misurata dal bordo inferiore. La distanza dal bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare, se presente, i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed, in ogni caso, il valore assoluto di mt. 1,20.
- sui tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, sono ammesse solo insegne d'esercizio non alteranti la sagoma complessiva degli edifici e previo parere del proprietario.
- non sono ammesse le insegne su pali collocati sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
- la pubblicità sui balconi non può superare la superficie del 70% del balcone stesso e qualora dovesse interessare proprietà condominiali, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata da parere favorevole dall'assemblea condominiale.
- la pubblicità sulle tende e tendoni non può superare la superficie massima del 10%.

Articolo 12- Colore di fondo dei segnali di indicazione in genere

1. I colori di fondo da utilizzare previsti per i segnali di indicazione in genere sono i seguenti:
 - NERO OPACO: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
 - MARRONE: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
 - Le scritte sui colori di fondo devono essere:
 - BIANCHE: sul marrone;
 - GIALLO: sul nero;
 - BLU O NERE: sul bianco;
 - NERI O BLU: sul bianco
 - BIANCHI: sul marrone e nero
 - GRIGIO: sul bianco.

Articolo 13- Targhette di identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura ed a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) data di scadenza.

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Articolo 14- Targhe pubblicitarie

1. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 50 x cm. 30. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

2. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x cm 30.

La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina, previa dichiarazione di iscrizione all'albo professionale.

3. Per le targhe riferite alla pubblicità sanitaria si fa riferimento alle norme di legge speciali vigenti in materia di pubblicità sanitaria.

Articolo 15- Quantità dei mezzi pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 lett. b) dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 sono determinate le seguenti tipologie e quantità di impianti e mezzi pubblicitari esistenti sul territorio comunale:

- a) Cartelli n. 3250
- b) Orologi n. 30
- c) Paline Bus n. 300
- d) Parapedonali n. 330
- e) Portarifiuti n. 70
- f) Indicazioni direzionali n. 1000
- g) Postazioni per striscioni n. 40
- h) Impianti pubblicitari per affissioni n. 440
- i) Pannelli luminosi a led per informazioni al cittadino n. 4
- j) Impianti formato 600 x 300 illuminati n. 2
- k) Pensiline per attesa autobus n. 10
- l) Altri mezzi pubblicitari n. 10.064

Articolo 16- Piano Generale degli Impianti

1. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con

riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico..

2. Con l'approvazione del piano generale degli impianti da parte del Consiglio Comunale sono stati fissati i seguenti criteri :

la regolamentazione dell'installazione degli impianti dovrà essere differenziata per ambiti omogenei del territorio comunale quali:

1. centri e nuclei storici;
2. zone di pregio ambientale;
3. zone centrali;
4. zone periferiche.

3. Gli impianti esistenti si dovranno adeguare alle caratteristiche determinate nel piano entro tre anni dalla sua approvazione a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ovvero entro il medesimo termine rimossi. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine di adeguamento sopra assegnato, il rinnovo è in ogni caso subordinato all'adeguamento dell'impianto alle nuove disposizioni; tale adeguamento dovrà necessariamente intervenire entro il termine di decorrenza iniziale del rinnovo stesso.

4. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento quali: orologi, paline bus, parapetonali, portarifiuti, postazioni per striscioni pubblicitari, impianti a messaggio variabile, saranno oggetto di atti di pianificazione di arredo urbano, adottati dalla Giunta Comunale su proposta dell'ufficio competente e di concerto con gli uffici interessati e dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti. L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

5. Gli impianti di cui alla lettera h) i) l) m) del precedente articolo 15, saranno oggetto di pianificazione per la postazione sul territorio comunale da parte dell'ufficio arredo urbano di concerto con l'ufficio di Polizia Locale.

6. L'eventuale affidamento a terzi per la predisposizione dei piani di cui ai commi precedenti, sarà eseguito nell'osservanza delle procedura di evidenza pubblica.

Articolo 17- Installazione dei segnali industriali e commerciali di direzione

1. I segnali industriali di direzione sono installati in quei luoghi ove l'Amministrazione Comunale reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo, non nell'area delle intersezioni, ma prima della intersezione a breve distanza, cioè in posizione a sé stante.

Tale distanza variabile, da stabilire caso per caso, può aggirarsi tra i 20 e i 50 mt prima della soglia delle intersezioni e può anche essere prossima alla zona di preselezione.

Nessuna indicazione di tipo "industria" può essere inserita né sui preavvisi di intersezione, né sui segnali di preselezione, né sui segnali di direzione, né tanto meno su quelli di conferma.

Tali segnali non devono, in nessun caso, recare grave pregiudizio o intralcio alla circolazione od essere di pericolo alla sicurezza pubblica, né limitare la visibilità di altra segnaletica stradale o comunque di interesse generale (farmacie, uffici pubblici), né essere collocati in quei luoghi ove possano facilitare lo scavalco di recinzioni, il raggiungimento di balconi, logge e simili.

Nel concetto di segnali industriali di direzione vanno esclusi le indicazioni di negozi e rivendite al minuto, ma possono essere inserite indicazioni relative a: autotrasporti,

imprese di trasporto, magazzini, depositi, alberghi ed ogni altra attività simile che generi od attragga un consistente traffico di autoveicoli.

Articolo 18- Caratteristiche e modalità d'installazione dei segnali industriali

1. I segnali di cui all'articolo precedente devono essere, di norma, collocati su dei gruppi segnaletici unitari, intendendo con questo termine che tutti i vari cartelli industriali di direzione devono formare un complesso unico, armonico, avere forma di un rettangolo, terminante con una freccia incorporata ed orientata, con il lato più lungo disposto orizzontalmente, di dimensioni di cm 125x25 ed i colori di cui al precedente art. 16.

Devono inoltre trovare posto in una struttura in acciaio cromato dimensionata per contenere le previste indicazioni, più un extra spazio di riserva per le posa in opera di successive, prevedibili, future indicazioni.

Su di ogni gruppo segnaletico unitario non dovranno, di regola, esserci più di sei cartelli industriali, il più basso dei quali dovrà essere collocato a mt. 1,50 da terra.

Quando, per la configurazione dei luoghi, della rete stradale e dell'ubicazione dell'attività da indicare non sia possibile installare i cartelli come sopra, verrà consentita la collocazione di uno o due segnali posti su di un solo sostegno formato da un palo in acciaio cromato. Tutti i segnali posti di traverso su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima da terra di mt 2,20.

I cartelli industriali indicanti una determinata direzione dovranno essere posti, orientati verso lo stesso senso, uno accanto all'altro, in maniere tale da ottenere, quando possibile, dei gruppi segnaletici di direzione omogenei.

Articolo 19- Pubblicità fonica

1. Ai fini di cui all'articolo 155 del codice della strada, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco.

2. E' consentito, concedere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, l'utilizzo di altoparlanti durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere religioso.

3. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale. In ogni caso la pubblicità fonica potrà essere effettuata solamente dalle ore 9 alle ore 19 e in modo da non recare disturbo ai cittadini.

Articolo 20- Pubblicità tramite volantinaggio

1. La pubblicità tramite volantinaggio è ammessa esclusivamente nella forma della consegna del messaggio pubblicitario nelle cassette della posta o negli esercizi pubblici.

2. E' ammesso il volantinaggio con consegna personale al cittadino del materiale nel solo caso di propaganda ad iniziative sportive, culturali e politiche.

Articolo 21- Pubblicità provvisoria

1. In caso di manifestazioni, spettacoli ecc. è ammessa la posa di mezzi pubblicitari in deroga a quanto previsto all'art. 10 purché siano posizionati nelle immediate vicinanze

del luogo ove si svolge la manifestazione e per un periodo di tempo non superiore a 14 gg. Consecutivi. Tali mezzi pubblicitari dovranno tuttavia comunque attenersi alle disposizioni impartite dal Comando Polizia Locale.

2. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali e per le mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali è consentita l'installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali posate direttamente al suolo.

Articolo 22– Autorizzazioni

1. Per l'installazione, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari l'interessato, a pena di improcedibilità, è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, redatta sul modello predisposto dagli uffici comunali.
2. La domanda deve essere consegnata al Concessionario incaricato o all'Ufficio Protocollo comunale.
3. Le domande di autorizzazione vengono esaminate, secondo l'ordine cronologico di presentazione riscontrabile in base al protocollo d'ingresso, da un incaricato dell'ufficio preposto all'istruttoria ai fini della verifica della conformità della stessa al presente regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comando di Polizia locale, per l'attestazione della conformità dell'istanza al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. Le sole pratiche relative all'installazione di insegne d'esercizio frontali, vetrofanie in genere, targhe per studi sanitari, medici, professionisti, targhe di esercizio e pubblicitarie non sono soggette al parere preventivo del Comando di Polizia Locale. Il Responsabile del procedimento, qualora ritenga opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne all'Amministrazione o da parte di Enti diversi, può convocare una Conferenza dei Servizi, secondo quanto disposto dalla Legge 241 del 07.08.1990 e successive modifiche e integrazioni.
4. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, viene rilasciata all'interessato l'autorizzazione oppure un motivato diniego. Sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi e l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni onere e responsabilità qualora l'installazione non venga mantenuta a causa di disaccordo tra privati.
5. Il termine di cui sopra, può essere interrotto una sola volta, dal responsabile del procedimento, per la richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e la cui carenza non costituisca, comunque, causa di improcedibilità della domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo, oppure per apportare modifiche di modesta entità alla documentazione prodotta. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Il mancato ricevimento nei termini indicati di quanto richiesto comporta l'archiviazione della domanda.
6. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni dalla data indicata sulla medesima, ai sensi dell'art. 53, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, rinnovabile altri tre anni a richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata secondo la modulistica predisposta dal comune almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. L'ufficio competente dovrà rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione all'ufficio Protocollo Generale. Qualora non sia richiesto ed ottenuto il rinnovo, l'impianto pubblicitario, se non rimosso, sarà considerato abusivo dalla data di scadenza dell'autorizzazione, con l'applicazione delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

7. L'autorizzazione all'installazione di insegne d'esercizio, vetrofanie in genere, targhe per studi sanitari, medici, professionisti, targhe di esercizio e pubblicitarie, è concessa a tempo indeterminato, salvo i casi in cui siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, cambio del titolare dell'autorizzazione, subentri, modifiche della segnaletica stradale.
8. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.
9. La pubblicità temporanea è ammessa per una durata massima di novanta giorni, salvo motivate proroghe.
10. Per l'installazione di impianti pubblicitari su area di proprietà comunale, l'autorizzazione comprende la concessione di suolo pubblico e ne disciplina le modalità, ivi compreso il ripristino dell'area al termine della concessione. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato, a giudizio insindacabile dell'ufficio, a presentazione di idonea cauzione.
11. Per motivate ragioni di interesse pubblico, sopravvenute all'autorizzazione, ivi compreso l'adeguamento della segnaletica stradale, ogni autorizzazione può essere revocata, con conseguente obbligo di ripristino della situazione preesistente.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 23– Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio (art. 23, comma 13 del codice della strada).

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di striscioni, locandine e standardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Articolo 24– Vigilanza

1. La vigilanza è esercitata a mezzo del personale competente di Polizia Locale, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato nonché a vigilare sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere all'eliminazione della inadempienza entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art. 12, comma 1, del nuovo Codice delle Strada.

Articolo 25- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 26- Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui cessi per qualsiasi motivo o sia ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose e i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale a spese dell'inadempiente.

Articolo 27- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 28- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o comunicazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
4. La pubblicità e le affissioni abusive sono rimosse, previa contestazione delle relative infrazioni, a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 29– Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie di affissione determinata nell'art. 6 punto 6, del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Articolo 30– Decadenza

- 1) L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla data del rilascio;
 - d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 30 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.
- 2) Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione. L'ufficio competente alla liquidazione e

riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

Articolo 31– Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 32- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando che rimane, in ogni caso, obbligato in solido al pagamento il soggetto pubblicizzato.

Articolo 33- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

9. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 34- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti e le tariffe sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade del Comune sono classificate in due categorie. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche è quello risultante dall'Allegato 1) del presente Regolamento.
5. Il canone è ridotto del 20% nel caso in cui l'impianto pubblicitario, rientrante nella 1° Categoria di cui all'Allegato 1), risulti posizionato ad una distanza maggiore di metri 60 dal margine della strada (intendendosi per strada, oltre alla carreggiata, il marciapiede, l'eventuale pista ciclabile ed il controviale).

Articolo 35 - Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio competente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al gestore del servizio prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il

31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 36- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato, direttamente all'Ente, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 bis del D.L. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della consegna dell'autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 35 del presente Regolamento;
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo sia superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 37- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate, il rimborso o la compensazione di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 38- Accertamento

1. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento;
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
7. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, trova applicazione l'istituto del Ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s. m. e i..

Articolo 39- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. La superficie dell'automezzo si calcola scorporando la ragione sociale, l'indirizzo ed il logo dell'azienda e, qualora la pubblicità superi i trecento centimetri quadrati, si arrotonda al metro quadro ogni singolo lato del veicolo reclamizzato.

Articolo 40- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista dalla deliberazione approvata dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista dalla deliberazione approvata dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito nella misura prevista dalla deliberazione approvata dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura prevista dalla deliberazione approvata dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Articolo 41– Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, per fini non economici;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali in zone precluse, anche parzialmente, al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. L'esenzione di cui al comma 2 è concessa a seguito di apposita domanda in carta libera, sottoscritta dall'interessato, che deve essere presentata all'ufficio tributi/pubblicità, da parte dell'interessato, entro un mese dal termine dei lavori, pena la decadenza e, deve contenere:

dati anagrafici del contribuente e/o ragione sociale e/o rappresentante legale; codice fiscale/partita IVA;
indirizzo ove ha la sede l'attività commerciale;
copia dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari oggetto di riduzione; indicazione dei lavori con il tempo complessivo della loro durata.
4. La riduzione spetta sull'imposta dovuta per tutto il periodo in cui si è verificata la chiusura al traffico a causa dello svolgimento dei lavori.
5. Nel caso in cui, entro il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 2, il canone fosse già stato pagato, lo stesso sarà rimborsato tenendo conto del canone effettivamente dovuto applicando per ogni mese o frazione di mese una tariffa pari ad un dodicesimo di quella prevista per la fattispecie pubblicitaria; il rimborso non può superare la tariffa prevista per l'anno solare.
6. Per coloro i quali, entro il termine di presentazione della domanda di cui al comma 2, non abbiano ancora pagato, la determinazione del canone effettivamente dovuto viene calcolata utilizzando lo stesso criterio di cui al comma precedente.
7. Si applica la riduzione del 100 per cento alle pubblicità che pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati, perché finanziatori, riguardano attività istituzionali

del Comune e sempreché le pubblicità siano conformi al dettato della Legge 160/2019.

Articolo 42- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 43- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 17/12/2018.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70 per cento alle affissioni di natura commerciale.
4. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette è fissata nel 50 per cento della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 3.

Articolo 44- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Busto Arsizio costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 45- Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 6, nonché dalla distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 16, l'Amministrazione Comunale può concedere a privati, mediante regolare gara, l'autorizzazione a collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di

installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 46- Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, all'Ufficio Tributi o in caso di gestione in concessione al Concessionario, apposita richiesta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone.
2. L'accettazione della richiesta è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo canone. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

Articolo 47- Modalità delle pubbliche affissioni

9. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
10. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti in categoria speciale.
11. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
12. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
13. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale.
14. Il Comune o il Concessionario può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.
15. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Articolo 48- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dalla deliberazione approvata dalla Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

Articolo 49 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 50- Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 51- Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Busto Arsizio e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 52- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 bis del D.L. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 53- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 54– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 55- Funzionario Responsabile

1. La giunta Comunale, in caso di gestione diretta, designa un Funzionario Responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone spettano al concessionario comprese le sottoscrizioni delle richieste, degli avvisi, dei relativi provvedimenti e le disposizioni per i rimborsi, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti ed obblighi di ciascun ufficio come indicati da Regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione ed autorizzazione.

Articolo 56- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 57- Occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone

1. Fermo restando quanto riportato all'art. 56 del regolamento e a precisazione di quanto indicato dal comma 819 lettera a) della L. 160/2019 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone:

- a) chioschi stabilmente ancorati al terreno, edicole e simili;
- b) pensiline, vetrinette porta-insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo e abbiano una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo muro;
- c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo dal piano pedonale;
- d) occupazioni del suolo e degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, scavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;
- e) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
- f) autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- g) occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato del Comune di Busto Arsizio;
- i) per quanto riguarda i Dehors, con apposito regolamento, vengono stabilite le tipologie ammesse e le modalità per il rilascio delle concessioni.

Articolo 58- Passi carrabili ed accessi ai fondi

1. Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale oppure all'area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata. (abrogato con deliberazione CC n. 7 del 24.1.1997). Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie, è consentito evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 metro tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolare attività.

Articolo 59- Occupazione temporanea soggetta al pagamento del canone

1. A precisazione di quanto indicato nell'art. 56 del Regolamento e a precisazione di quanto indicato dal comma 819 lettera a) della L. 160/2019 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento del relativo canone:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra recinzione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, stands pubblicitari;
- c) esposizione di merci nella pubblica via;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili comprese le loro carovane;
- e) pali porta-insegne, réclame o simili, striscioni pubblicitari;
- f) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

Articolo 60- Occupazione temporanee realizzate con cavalletti pubblicitari

1 Per ogni singola occupazione realizzata con cavalletti pubblicitari deve essere presentata domanda in carta legale almeno 30 giorni prima dall'inizio dell'occupazione medesima. L'occupazione non può protrarsi per un periodo superiore ai 14 giorni.

Articolo 61- Condizione per l'occupazione temporanea

1. Tutte le occupazioni del suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi per non meno di mt. 2,00 (due) riducibile, in caso di aree con ridotta circolazione pedonale, a mt. 1,50.
2. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
3. L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere da parte degli esercizi commerciali, è consentita nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice della Strada.
4. Le occupazioni dovute a materiali da costruzione e ponteggi edili dovranno essere accuratamente delimitate con staccionata opportunamente resa visibile con segnaletica diurna e notturna (come da leggi e regolamenti vigenti) e il tutto deve effettuarsi in modo tale da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili e da consentire la circolazione dei pedoni come previsto dal Codice della Strada e le relative ordinanze. Se i lavori che interessano l'occupazione provocano evidenti situazioni di disagio (caduta di materiale, polvere ecc...), il lato dei ponteggi prospiciente il suolo pubblico deve essere inoltre debitamente isolato con teli, onde evitare cadute di materiali od emissione di polveri a danno del pubblico transito
5. Qualora non vi fosse altra possibilità e l'occupazione impegnasse l'intero marciapiede o parte della sede stradale con eventuale modifica o sospensione della circolazione stradale, dovrà essere richiesta, con congruo anticipo di tempo, l'emissione di ordinanza dell'autorità competente.
6. In mancanza di idoneo passaggio pedonale, deve essere creata una condizione alternativa come passaggio ponte e pedana pedonale o insediamento di attraversamenti pedonali all'estremità dell'occupazione del ponteggio.
7. Resta inteso che l'occupazione di suolo pubblico ha sempre carattere di assoluta provvisorietà e può essere revocata dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento o periodo di tempo e per qualsiasi ragione. Ad ordinanza di revoca consegnata, la ditta deve togliere i materiali depositati od infissi, a sue spese e senza diritto di indennizzo di danni e deve inoltre ripristinare il suolo pubblico occupato.
8. Nell'impianto del cantiere e nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rigorosamente rispettate le norme e le disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal Regolamento. Tali norme dovranno costantemente essere rispettate anche nei periodi di interruzione del lavoro, provvedendo al mantenimento in efficienza della segnaletica diurna e notturna necessaria.

Articolo 62- Occupazioni con tende-tendoni

1. L'occupazione con tende, tendoni e simili sopra l'ingresso o le vetrine dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, devono essere prive di punti di appoggio al suolo.
2. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie in condizioni di sicurezza.
3. L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di almeno mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purchè siano a una distanza minima dal suolo di mt. 2,20.
4. La sporgenza massima della tenda (misurata sulla sua proiezione al suolo) non deve superare il ciglio del marciapiede quando esiste ed in assenza dello stesso l'occupazione sarà valutata in funzione della viabilità .

5. Durante i periodi di chiusura prolungati dell'attività, le tende solari non devono essere aperte.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al vigente Regolamento del decoro urbano per la valorizzazione del paesaggio urbano approvato dal Consiglio Comunale n. 74 del 30.11.2020.

Articolo 63- Occupazioni con ombrelloni – sedie – tavolini e banchetti

1. L'occupazione con tavolini, sedie e ombrelloni devono rispettare l'area richiesta e assegnata per l'occupazione. Nel caso in cui lo spazio richiesto sia antistante ad altra unità immobiliare a destinazione commerciale, il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione del benestare da parte sia del proprietario che del conduttore della stessa.
2. In zona a traffico limitato (ZTL), nel rispetto dei diritti di terzi, in deroga a quanto indicato al comma precedente, in presenza di portico, l'ottenimento del benestare non è richiesto qualora l'occupazione sia localizzata su sedime stradale.
3. La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione. Devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte e le stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.
4. Durante le ore di chiusura le attrezzature utilizzate (sedie, tavolini, ecc.) devono essere ritirate e quindi non accatastate su suolo pubblico, salvo diversa indicazione inserita nell'autorizzazione su motivata richiesta dell'interessato.
5. Le occupazioni con banchetti per attività socio culturali o simili devono svolgere la propria attività nel raggio di mt. 10 dall'occupazione stessa e sempre nel rispetto dei diritti di terzi.
6. Nell'ambito dei centri storici della città non possono essere rilasciate agli esercizi pubblici, associazioni e operatori che somministrano alimenti e bevande, concessioni ad occupare con tavolini, con sedie o banchetti, suolo pubblico già destinato a sosta di autoveicoli riservati a portatori di handicap, carico e scarico delle merci ed esigenze di pubblica sicurezza.
7. Nelle strade a transito veicolare le concessioni analoghe a quelle di cui al comma precedente non possono essere rilasciate su marciapiedi che non sono adiacenti all'esercizio, ad eccezione che, in prossimità dell'esercizio interessato, sia presente almeno un attraversamento pedonale e l'esercizio sia ubicato in zona a non elevato traffico veicolare.
8. Al titolare di pubblico esercizio interessato alle occupazioni di cui ai commi precedenti sarà negata, o qualora concessa, revocata l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico nel caso in cui viene dimostrato con idonea documentazione (parere ARPA e/o ripetuti accertamenti da parte degli uffici di Pubblica Sicurezza o Polizia Locale) che l'attività, con tale occupazione, reca disturbo ai residenti.
9. Le occupazioni di cui al presente articolo devono essere conformi a quanto previsto nel vigente Regolamento del decoro urbano per la valorizzazione del paesaggio urbano approvato dal Consiglio Comunale n. 74 del 30.11.2020 e ss.mm.ii. e nel vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 86 del 28/11/2014 e ss.mm.ii.
10. Qualora l'occupazione sia in prossimità di edifici di culto o vincolati, individuati dal PGT, l'occupazione con tavolini, sedie e ombrelloni dovrà essere posta almeno ad un metro di distanza dall'edificio.
11. In caso di cessazione dell'attività, le attrezzature ed i manufatti dovranno essere rimossi inderogabilmente entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione. Oltre il suddetto termine, le occupazioni sono considerate abusive ai sensi dell'art. 96 del presente Regolamento.
12. L'occupazione di suolo pubblico dovrà essere contrassegnata con idonea segnaletica a cura dell'Ente.

Articolo 64- Occupazioni con fioriere – pannelli paraventati – pedane o simili

1. Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale. Il detentore dell'autorizzazione o concessione di occupazione di suolo pubblico effettuata con fioriere e piante ornamentali poste all'esterno di edifici commerciali e delle abitazioni dovrà assicurare la pulizia ordinaria, l'annaffiamento etc. Per evitare situazioni di degrado e di abbandono, anche durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio, o di non utilizzo dell'occupazione, il titolare della concessione

deve garantire una costante manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area. Lo stesso detentore sarà ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati a terzi per effetto dell'occupazione e la mancata osservanza delle norme contenute nel codice della strada e relative segnalazioni ai passanti e veicoli.

2. Le fioriere rotte, abbandonate, con essenze morte devono essere rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate, in caso contrario l'Amministrazione Comunale, procederà dopo intimazione, alla rimozione con spese a carico dell'inadempiente.

3. Ovunque è vietata la manomissione di suolo con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazione.

4. Le occupazioni di cui al presente articolo devono essere conformi a quanto previsto nel vigente Regolamento del decoro urbano per la valorizzazione del paesaggio urbano approvato dal Consiglio Comunale n. 74 del 30.11.2020

Articolo 65- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 66- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, all'Amministrazione Comunale. La domanda deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail nonché la partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail nonché la generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) nel caso di più contitolari non rappresentati da un amministratore, la domanda può essere

sottoscritta da più contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;

- d) la domanda deve essere presentata all'ufficio competente e contenere l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le misure e la durata dell'occupazione, la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse dare in relazione alla domanda stessa e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
2. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza: piantine planimetriche dell'area interessata non redatte da tecnici specializzati ed eventuali fotografie.

Articolo 67- Procedimento rilascio della concessione - deposito cauzionale

1. Una volta ricevuta l'istanza di occupazione, l'ufficio competente avvia il relativo procedimento istruttorio e provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi ed ad un controllo della documentazione allegata. In base ai risultati dell'istruttoria l'Amministrazione comunale rilascia o nega la concessione.
2. L'atto di concessione deve riportare, le generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone e le modalità di pagamento e qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo comma anche l'importo della cauzione.
3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
4. La concessione deve essere approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale, quando la stessa riguarda un'area di ampiezza superiore a 200 mq. o quando trattasi di area sulla quale deve sorgere un manufatto. Tutte le spese di concessione sono a carico del concessionario.
5. La concessione o autorizzazione viene sempre accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi eventualmente consentiti. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo, l'autorizzazione è subordinata al possesso dell'autorizzazione ai lavori. Le occupazioni per circhi e spettacoli viaggianti sono soggette a deposito cauzionale da effettuarsi mediante versamento in contanti o assegno circolare presso la Tesoreria Comunale o mediante presentazione di idonea polizza fidejussoria; tale deposito è richiesto a garanzia della copertura di qualsiasi obbligazione nei confronti dell'Amministrazione Comunale a seguito dell'occupazione suddetta (mancata rimozione dei manufatti a fine spettacolo e/o manomissione - ammaloramento dell'area occupata).
6. Il settore comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.
7. Copia dell'atto di concessione, relativo ad occupazione permanente, è trasmessa al soggetto concessionario per l'applicazione e il controllo del canone.
8. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in contanti e/o assegno circolare o di una fideiussione bancaria e assicurativa seguenti casi:
 - se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale a giudizio dell'ufficio concedente;
 - ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano a giudizio dell'ufficio concedente.
9. Lo svincolo del deposito è effettuato dall'ufficio concedente dopo l'accertamento di regolarità.
10. Concessioni e autorizzazioni anche temporanee, ad uso commerciale, sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il

rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico artistico monumentale e dell'arredo urbano. Sarà cura dell'ufficio competente a rilasciare la concessione o autorizzazione a seguire l'iter amministrativo dei pareri di competenza.

11. Qualora la richiesta di occupazione richieda i pareri preventivi da parte del /i dirigente/i degli uffici di cui al comma 9), gli stessi devono essere fatti pervenire entro 20 giorni dalla richiesta all'ufficio competente per il rilascio dell'atto autorizzatorio. In tal caso, la concessione o autorizzazione sarà rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione.

12. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, musicante, funambolo ecc...) possono sostare sulle aree e spazi solo dopo aver ottenuto preventiva autorizzazione all'occupazione.

Articolo 68- Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono concesse per un periodo massimo di tre anni e allo scadere devono in ogni caso essere oggetto di nuova concessione.
2. Le occupazioni temporanee hanno durata per il tempo autorizzato o concesso.
3. Le concessioni di cui all'art. 84 lettera d) sono concesse, sempreché la durata del singolo evento non sia superiore a cinque giorni consecutivi, per un periodo massimo di tre mesi, allo scadere devono in ogni caso essere oggetto di nuova concessione.

Articolo 69- Occupazioni d'urgenza

1. In caso di situazioni di emergenza ovvero quando sia necessario eseguire lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere attuata prima del rilascio del formale provvedimento.
2. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di presentare immediatamente la richiesta di occupazione all'ufficio competente, effettuare il pagamento del canone e successivamente presentarsi all'ufficio di Polizia Locale per il nulla-osta, seguirà autorizzazione in sanatoria.
3. La mancata comunicazione o comunque l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della relativa sanzione per le occupazioni abusive.
4. L'occupazione d'urgenza non può superare le 48 ore.

Articolo 70- Occupazioni annuali

1. Le attività che richiedono un'occupazione di suolo pubblico all'interno del territorio comunale da parte di ditte dietro preventiva autorizzazione annuale, possono occupare il suolo pubblico a seguito di nullaosta rilasciato dal Comando di Polizia Locale e previo pagamento del canone se l'occupazione supera le tre ore.
2. La comunicazione, di volta in volta, deve essere presentata all'ufficio di Polizia Locale.

Articolo 71- Cartelli e contrassegni

1. La Giunta Comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche, l'obbligo di munirsi a proprie spese di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo dell'autorizzazione o concessione e la data di scadenza dell'occupazione.

Articolo 72- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) ogni oggetto che occupa suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi;
 - c) non alterare in alcun modo il suolo occupato, infliggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione o il terreno a meno che ciò non sia espressamente consentito, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in ripristino a cure e spese dell'occupante;
 - d) mantenere e lasciare, al termine dell'occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia lo spazio occupato facendo uso degli appositi contenitori per i rifiuti. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - e) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - f) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - g) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuta dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni.
 3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 73- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 72, comma 3.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 74- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) le violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione;
 - d) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico;
 - e) la violazione alla norma di cui all'articolo 72, comma 1, lettera f), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 75- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato. La concessione di sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 76- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, istanza in carta legale finalizzata all'ottenimento di un nuovo provvedimento concessorio o autorizzatorio, indicando tutti gli elementi indispensabili per la sua adozione, facendo espresso riferimento alla domanda precedentemente presentata e alla conseguente concessione o autorizzazione.
2. In caso di imprevisti ed in particolare per le occupazioni edili o relative a lavori di manutenzione in genere, l'interessato ha l'obbligo di presentare immediatamente richiesta di proroga dell'occupazione all'ufficio competente, effettuare il pagamento del canone e successivamente presentarsi all'ufficio di Polizia Locale per il nulla-osta, seguirà autorizzazione in sanatoria.
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego della proroga.

Articolo 77- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 78- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche è quello risultante dall'Allegato 2) del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 79- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 00.01 alle ore 7.00 – 10 per cento tariffa giornaliera
 - dalle ore 07.01 alle ore 14.00 00 – 60 per cento tariffa giornaliera
 - dalle 14.01 alle ore 24.00 00 – 30 per cento tariffa giornaliera
4. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.

Articolo 80- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti

in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 81- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 82- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 83- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
 - f) E' data facoltà alla Giunta Comunale di accordare una riduzione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche nella misura del 50%, con atto motivato, per quelle occupazioni, temporanee e permanenti, che contribuiscono alla valorizzazione della realtà urbana, nell'ambito degli indirizzi e degli obbiettivi dell'Amministrazione Comunale.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 84- Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere e i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni di spazi pubblici purché di durata non superiore a 5 (cinque) giorni destinate allo svolgimento di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive e del tempo libero, oltre che le occupazioni da

- parte di hobbisti nell'ambito delle suddette manifestazioni qualora queste ultime avvengano ai fini della sola esposizione della merce e non della vendita;
- e) le occupazioni di durata non superiore a 3 ore con ponti, scale, pali mezzi meccanici ed operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde pubblico, per traslochi e simili, nonché le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - f) a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le occupazioni effettuate da parte delle onlus (aggiunto con delibera di C.C 54/2004);
 - g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici, purché siano posti in contenitori facilmente movibili e non delimitino spazi di servizio, nonché occupazioni momentanee con statue e presepi su vie e piazze cittadine, in occasioni di festività celebrazioni e ricorrenze civiche e religiose, per la durata delle stesse;
 - h) occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civiche e religiose, per tutta la durata delle stesse;
 - i) occupazioni fino ad un massimo di 1 ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
 - j) le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici per la sola superficie di cantiere inserita nel contratto;
 - k) ai sensi dell'art. 1 comma 86 L. 549/28.12.1995 sono esenti le occupazioni fatte da esercizi commerciali ed artigianali in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
 - l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - m) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - n) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - o) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - p) passi carrabili;
 - q) vasche biologiche;
 - r) le occupazioni realizzate con rastrelliere al servizio del cittadino;
 - s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
 - t) le fioriere poste a protezione e delimitazione degli spazi concessi per occupazioni di suolo pubblico con tavolini e sedie;

Articolo 85- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

7. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 bis del D.L. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo sia superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce che trovano applicazione le disposizioni previste all'art. 13 (Ravvedimento) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s. m. e i..

Articolo 86- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o della consegna dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo sia superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 87- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 88- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura definita del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 89- Sanzioni – Indennità

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica all'occupante apposito avviso di accertamento esecutivo.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni e le indennità di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
8. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, trova applicazione l'istituto del Ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s. m. e i..

Articolo 90- Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il dirigente responsabile alla risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'amministrazione e deve essere sottoscritto dal dirigente responsabile della risorsa di entrata.
2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000 e fatta pervenire entro i termini di 60 giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 91– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 92- Funzionario Responsabile

1. La giunta Comunale, in caso di gestione diretta, designa un Funzionario Responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone spettano al concessionario comprese le sottoscrizioni delle richieste, degli avvisi, dei relativi provvedimenti e le disposizioni per i rimborsi, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti ed obblighi di ciascun ufficio come indicati da Regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione ed autorizzazione.
- 3.

Articolo 93- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 94- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche è quello risultante dall'Allegato 2) del presente Regolamento.

Articolo 95- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 96- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 97- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 98- Agevolazioni

1. La tariffa standard è ridotta del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 99- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00 in ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 100- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle Entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 101- Rimborsi e compensazioni

1. L'occupante può richiedere il rimborso o la compensazione delle somme versate e non dovute a titoli di canone, secondo quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

Articolo 102- Sanzioni

1. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
7. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, trova applicazione l'istituto del Ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s. m. e i..

CAPO VI – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 103 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 846 della L. 160/2019 è consentito affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione dei tributi sostituiti dal canone unico patrimoniale.

4. Al fine di cui al comma precedente, le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione del presente canone e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

Articolo 104- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2021.

ALLEGATO 1)

1° Categoria:

- via Cassano Magnago
- via Malpensa
- via Fagnano Olona
- via Firenze
- C.so Sempione
- via XX Settembre - da via Venezia a Buon Gesù
- V.le Borri - da via Bonghi a Castellanza
- V.le Boccaccio - dall'incrocio via Bergamo con via Acqui
- via Magenta - da P.za Sott. Pozzi a via XXIV Maggio
- via Lonate Pozzolo - da V.le Rimembranze al confine con Magnago
- via Sella - da V.le Repubblica al confine con Gallarate
- da V.le Repubblica all'incrocio tra via Cadore e V.le Trentino

e nel perimetro delimitato dalle vie:

- C.so Italia dall'incrocio con via Castelfidardo
- via Brescia
- l.go Alpini
- C.so Sempione fino all'incrocio con via Torino
- via Torino - da C.so Sempione all'incrocio con via Tasso
- via Tasso - da via Torino a via Venezia
- via Venezia
- via Costa
- via Cellini - da via Costa al passaggio a livello Ferrovia Nord
- tratto Ferrovia Nord - da via Cellini a via Sardegna
- via Sardegna
- via Bonghi
- V.le Borri - da via Bonghi a l.go Crespi
- l.go Crespi
- via Ponzella - da l.go Crespi a via Goldoni
- via Goldoni
- via Broni
- V.le Boccaccio - dall'incrocio di via Bergamo via Broni a via Vizzola
- via Vizzola - fino a via Treviglio
- via Bergamo - da V.le Boccaccio a via Treviglio
- via Treviglio - da via Bergamo a via Corta
- via Corta - da via Treviglio a via Milazzo
- via Ferrer - da via Milazzo a via Pieve di Cadore
- via Pieve di Cadore - da via Ferrer a via Abba
- via Abba - da via Pieve di Cadore a via Magenta
- via Magenta - da via Abba a via Pio XI
- via Pio XI
- via B. Bellotti - da P.za Leone XIII a via Sirtori
- via Sirtori
- via Monte Grappa - da via Sirtori a via Polo
- V.le Sicilia
- V.le Togliatti
- V.le Trentino
- V.le Cadore
- V.le Stelvio - da via Cadore a via dei Sassi
- via dei Sassi
- via A. Da Brescia

2 °Categoria : comprende tutto il restante territorio.

ALLEGATO 2)

1^ categoria

a) tutte le vie all'interno del perimetro delimitato da viale Duca D'Aosta (da via Lissoni a via XX Settembre), viale Cadorna (da via XX Settembre a via C. Correnti), via C. Correnti, piazza Trento e Trieste, via Mazzini, piazza De Gasperi, piazza Manzoni, piazza San Michele, via Volta, piazza C. Colombo, via Zappellini, via Lissoni;

b) oltre a quelle di delimitazione come al punto a) sono comprese le seguenti piazze, vie, e viali:

Albrisi,
Appiani,
Assunta,
Bambaia,
Bellotti, vic.
Bonsignori,
Borromeo,
Borsa, Bossi,
Bramante,
Burigozzi,
Cadorna (da via XX Settembre a via Correnti cat. 1; oltre cat. 2), Candiani,
Carducci,
Carlinetti,
Caserme,
Cattaneo,
Cavalieri di Vittorio Veneto,
Cavallotti,
Cavour, Chieppi,
Clerici, Colombo,
Correnti, Crespi
Castoldi, Crespi
D., Crocefisso,
Custodi,
A. Da Intimiano,
De Gasperi,
Duca D'Aosta (da via XX Settembrea via Lissoni - cat. 1; oltre cat. 2), Einaudi,
Europa,
Facchinetti,
Ferrari, vicolo
Fratelli D'Italia,
Galilei,
Galimberti,
Gambarana,
Garibaldi Grampa
B.,

Lissoni,
Livello,
Lualdi,
Mangano,
Manzoni,
Mariotti,
Marliani,
Massari,
Matteotti,
Mazzini,
Milano,
Minzoni,
Montebello,
Parona,
Porta,
Pozzi A.,
Purificazione,
Re Magi,
Roma,
Rosmini,
Rovello,
S. Giovanni,
S. Giusto,
S. Gregorio,
S. Michele, piazza e via
S. Raffaele,
Santa Croce,
Santa Maria,
Sant'Ambrogio,
Sant'Antonio,
Solferino,
Tettamanti,
Cardinal Tosi,
Carlo Tosi,
Trento Trieste,
Turati,
XXII Marzo,
XX Settembre (da p.za Garibaldi a v.le Duca D'Aosta cat. 1; da v.le Duca D'Aosta a v.le Venezia cat. 2;
oltre cat. 3),
Venzaghi,
Visconti,
Vittorio Emanuele II,
Volta,
Zappellini
Viale Venezia (cat. 2; oltre cat. 3).

2^ categoria

a) tutte le vie all'interno del perimetro delimitato da: A. Da Brescia, Italia (da via A. Da Brescia a l.go Alpini), Alpini, Sempione (da l.go Alpini a incrocio con la via Torino), Torino (da c.so Sempione a incrocio con la via T. Tasso), T. Tasso (da incrocio con via Torino a Via Venezia), Venezia, Costa, Cellini (da via Nigra a via Amalfi), Sardegna, Bonghi, Borri (da via Bonghi a piazzale Crespi), Ponzella (da piazzale Crespi a via Goldoni), Goldoni, Broni, Boccaccio (da via Bergamo a via Vizzola), Vizzola (da viale Boccaccio a via Treviglio), Treviglio (da via Vizzola a Via Corta), via

Corta, via Ferrer (da via Milazzo a via Pieve di Cadore), via Pieve di Cadore (da via Ferrer a via Abba), via Abba (da via Pieve di Cadore a via Magenta), via Magenta (da via Abba a via Pio XI), via Pio XI, piazza Leone XIII, via B. Bellotti (da piazza Leone XIII a via Sirtori), via Sirtori, via Monte Grappa, viale Sicilia, via XV Giugno, via Togliatti, viale Trentino, via Cadore, viale Stelvio (da via Cadore a via dei Sassi), via dei Sassi (da viale Stelvio a via A. Da Brescia);

b) oltre a quelle di delimitazione come al punto a) sono comprese le seguenti piazze, vie, e viali:

Abba,
Adamello,
Adda, Adige,
Adua,
Albertario,
Alessandria,
Alfieri,
Alleanza,
Alpini,
Ancona,
Arconate,
Ariosto,
Arona,
Ascoli Piceno,
Aspromonte,
Assisi,
Asti,
Auronzo,
Avellino,
Bandiera,
Bari,
Barsanti,
Battisti,
Beccaria,
Bellagio,
Bellini,
Bellotti B. (dall'incrocio con via Deledda al collegamento con via Sirtori cat 2; oltre cat 3), Belotti L.,
Benaco,
Bergamo,
Bernina,
Bersaglieri,
Bezzecca,
Biancardi,
Bixio,
Bobbio,
Boccaccio (da piazza Tripoli all'incrocio con via Vizzola cat. 2 oltre cat. 3), Boito,
Bolivia,
Bonghi,
Borgognone,

Borri (dall'incrocio via Muratori a P.le Crespi cat. 2 oltre cat. 3), Bottego,
Braga,
Brenta,
Brescia,
Broni,
Bruno Giordano,
Budrio, Buonarroti,
Busona,
Caboto,
Cadamosto,
Cadorna (da via XX settembre a via Correnti cat. 1, da via Correnti a viale Borri cat. 2), Cagliari,
Cairolì Don Paolo,
Cairolì f.lli,
Calatafimi,
Camerino,
Campiglio, Canova,
Cantore,
Caprera,
Caravaggio,
Caravella,
Carnia, Carrara,
Castelfidardo,
Castellanza (da incrocio viale Borri a incrocio via Bonghi cat. 2 oltre cat. 3), Castelmorrone,
Castiglioni,
Catania,
Catullo,
Cellini,
Cernaia,
Cervia,
Cesenatico,
Chiabrera,
Chiesa D.,
Cialdini,
Cicerone,
Cinque Giornate,
Clementi,
Codroipo,
Colico, Como,
Concordia,
Confalonieri,
Corleone,
Correggio,
Corridoni,
Corta,
Cortina D'Ampezzo,

Cosenza,
Costa, Crespi
G.B., Crespi
R., Crimea,
Crispi,
Crivelli,
Culin, Cuneo,
Custoza,
Da Brescia A., Da
Giussano A.,
Dante Alighieri,
D'Acquisto,
Da Vinci L.,
D'Azeglio M.,
De Amicis,
Deledda,
Dell'Acqua,
Desenzano,
Diaz,
Donizzetti,
Duca D'Aosta (da via Lissoni a l.go Giardino), Edolo,
Enna, Erba,
Espinasse,
Fano, Fanti,
Feltre,
Ferrara,
G. Ferrari G.,
Ferraris,
Ferrer (da via Treviglio a incrocio con via Pieve di Cadore - cat 2; oltre 3), Ferrucci,
Fidenza,
Fiesole, Filzi,
Firenze (da via Palermo a incrocio SS. Sempione cat. 2; oltre cat. 3), Fiume,
Foscolo,
Gaeta,
Gagliardi,
Gallazzi,
Galliate,
Galvani,
Garfagnana,
Gavinana,
Genova,
Giardino,
Gioia, Giusti,

Goito,
Goldoni,
Gorizia,
Gramsci,
Gravina,
Grazioli,
Gubbio,
Guerrazzi,
Gussoni,
Iesi, Iesolo,
Imperia,
Indipendenza,
Iseo,
Isonzo,
Ispra,
Italia,
Lamarmora (da via Arconate a incrocio con via Sirtori cat. 2; oltre cat. 3), Lambruschini,
Landriani,
Laveno,
Lecco, Leone
XIII,
Leopardi,
Lepanto,
Liberazione,
Libertà,
Libia,
Livorno,
Lombardia,
Lucca, Luini,
Luino,
Macerata,
Machiavelli,
Magellano,
Magenta (da piazza De Gasperi all'incrocio con via Abba cat. 2 oltre 3), Maino,
Mameli,
Manara,
Mandello,
Manin,
Mantova,
Marconi,
Marengo,
Marmolada,
Marsala,
Martiri di Belfiore,
Mascagni,
Massa,
Melegnano,
Melzo,

Menaggio,
Menotti,
Mentana,
Menzini,
Meucci,
Miani,
Milani,
Milazzo (da via Gaeta all'incrocio con via Ferrer cat. 2; oltre cat. 3), Mille,
Mincio,
Modena,
Molino,
Monreale,
Montalbano,
Montebelluna,
Monte Grappa,
Montello,
Monte Nero (dall'incrocio con via Lamarmora all'incrocio con via M. Grappa cat. 2; oltre cat. 3),
Monte Pertica,
Monte Rosa,
Montessori,
Monti,
Monza,
Mora,
Morazzone,
Muratori,
Nannetti,
Nievo,
Nigra, Nola,
Novaro,
Nullo,
Oberdan,
Orazio, Orrù,
Osimo,
Osoppo,
Ostiglia,
Ovada,
Ovidio,
Pace,
Paganini,
Paisiello,
Palermo,
Palestro,
Parini,
Parma,
Parravicini,
Pastrengo,
Pasubio,
Pellico,

Pepe,
Pergolesi,
Perugia,
Pescara,
Peschiera,
Petrarca,
Petrella,
Piacenza,
Piave, Piazza
C.M.,
Piemonte,
Pieve di Cadore,
Pilo, Pindemonte,
Pio XI,
Pio XII,
Pirandello,
Pisa,
Pisacane,
Pistoia,
Plebiscito,
Po,
Poerio,
Pola, Polo,
Ponchielli,
Ponte di Legno,
Pontida,
Ponzella (da p.le Crespi all'incrocio con via Goldoni cat. 2; oltre cat. 3), Pordenone,
Possagno,
Prandina,
Presanella, I
Maggio,
Principessa Mafalda,
Puccini,
IV Novembre,
XV Giugno,
Ragazzi del '99,
Ragusa, Rapallo,
Redipuglia (da via Palermo all'incrocio con via Torino cat 2; oltre 3), Rimembranze,
Rimini,
Risorgimento,
Roccolo (da via Cellini al passaggio a livello cat. 2; oltre cat. 3),
S. Rosa (da via V. Siciliani all'incrocio con v.le Trentino – cat. 2; oltre cat. 3), Rose,
F.lli Rosselli,
Rossini (da via V. Siciliani all'incrocio con v.le Trentino), Rotonda,
Rovereto,

Rovetta,
Salemi,
Salerno,
San Fermo della Batt.,
San Francesco,
San Giovanni Bosco, San
Giuseppe,
San Marco,
San Martino della Batt., Santhià,
Sanzio,
Sardegna,
Sassi (dall'incrocio con v.le Stelvio all'incrocio con via A. Da Brescia - cat. 2; oltre cat. 3), Sassuolo,
Sauro, Schio,
Scisciana,
Sella (da piazza San Michele all'incrocio con v.e Trentino/Cadore - cat. 2; oltre cat. 3), Sempione (da
l.go Alpini all'incrocio con via Torino cat. 2; oltre cat. 3),
Senigallia,
Serenissima, Sicilia,
Sirmione,
Sirtori,
Solaro,
Sommacampagna,
Sondrio,
Speri,
Spluga,
Stelvio (dall'incrocio con c.so Italia all'incrocio con via dei Sassi - cat. 2 oltre cat. 3), Taormina,
Tasso (da incrocio con via Venezia a incrocio con via Torino cat. 2; oltre cat. 3), Teano,
Thiene,
Ticino,
Timavo,
Toce,
Togliatti,
Tolmezzo,
Tonale,
Torino (dall'incrocio con c.so Sempione a via Tasso cat. 2; oltre cat. 3), Trapani,
Trentino,
Treviglio,
Tripoli,
Turbigo,
Urbino,
Valdagno,
Valenza,
Varese,
Venegoni,
Venezia,
XXV Aprile,

XX Settembre (da via Duca D'Aosta all'incrocio con viale Venezia cat. 2; oltre cat. 3), Vercelli,
Verri,
Vespri Siciliani (da via Donizzetti all'incrocio con v.le Trentino/Togliatti cat. 2; oltre cat. 3),
Vespucci,
Villafranca,
Virgilio, Vittorio
Veneto,
Vizzola (dall'incrocio con v.le Boccaccio all'incrocio con via Treviglio - cat. 2; oltre cat. 3), Volontari della
Libertà,
Volturno,
Zara.

3^ categoria

tutte le altre vie non elencate nelle precedenti categorie.